



**ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA' DI BOLOGNA**

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,
ALLONTANAMENTO, IMMAGAZZINAMENTO, TRATTAMENTO
E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI
DELL'ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA**

Publicato sul portale del committente il 14.11.2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Pier Luca Rossi
(f.to digitalmente)

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI – CLAUSOLE TECNICHE.

DEFINIZIONI.

Di seguito le definizioni necessarie a chiarire la terminologia ed identificare i fruitori del servizio oggetto del presente Capitolato:

Università: Stazione Appaltante, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;

Struttura: sede dipartimentale presso la quale si trova il laboratorio che produce rifiuti radioattivi;

Laboratorio: luogo in cui sono depositate e si utilizzano sorgenti radioattive e in cui sono depositati i rifiuti radioattivi sotto la responsabilità del Responsabile di laboratorio;

Esperto qualificato in Radioprotezione: persona in possesso dei requisiti di legge come descritti nel D.lgs. n. 230/1995 s.m.i. e nominato dal Datore di Lavoro/Esercente la pratica radiologica ai sensi dell'art. 78 D.lgs. n. 230/1995 s.m.i.

Responsabile di laboratorio: personale dipendente di Ateneo, nominato dal Direttore di Dipartimento di riferimento, responsabile per le attività svolte in ogni laboratorio in cui si manipolano radionuclidi. Tra le attività, il Responsabile cura il confezionamento ed il conferimento dei rifiuti radioattivi all'appaltatore, secondo modalità di seguito meglio specificate;

Rifiuto: materia radioattiva di cui non si prevede il riutilizzo o il riciclo da parte della Stazione Appaltante;

Attività del nuclide: grandezza fisica, misurata in Bq (Becquerel) o multipli/sottomultipli, indicante il numero di disintegrazioni nucleari al secondo per la tipologia di nuclide contenuta nel rifiuto; è quindi una misura della quantità di nuclide contenuta all'interno del fusto.

PREMESSA.

Il presente Capitolato disciplina il servizio di raccolta, allontanamento, immagazzinamento, trattamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi, solidi e liquidi, provenienti dai vari Laboratori dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (d'ora in poi Università), da effettuarsi a cura dell'Impresa aggiudicataria (d'ora in poi Appaltatore).

Il servizio oggetto del presente Capitolato è suddiviso in:

A) una fase principale certa, della durata triennale, descritta e disciplinata dalle condizioni generali e particolari riportate nel presente Capitolato e nello Schema di contratto.

B) delle fasi eventuali che avranno origine o meno a seconda che l'Università intenda avvalersi o meno delle seguenti opzioni e/o facoltà concernenti:

- l'affidamento all'Appaltatore di servizi analoghi ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 nei limiti del 50% del valore del contratto riferito alla fase principale del servizio;

- il rinnovo triennale del contratto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.lgs. 50/2016, relativo alla fase principale del servizio, che potrà essere richiesto anche disgiuntamente, anno per anno;
- la proroga del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo interpello dell'Appaltatore.

Si precisa fin d'ora che, per ognuna delle 2 fasi sopra indicate con lettera A e B:

- i rifiuti radioattivi solidi o liquidi saranno descritti nel successivo art. 4, dove, a fianco di ogni tipologia, saranno inoltre indicate le quantità annue presunte di rifiuto prodotto (in numero presunto annuo di fusti prodotti);
- relativamente alle suddette quantità annue, si precisa che si tratta di **quantità puramente indicative che non costituiscono, per l'Appaltatore, un minimo contrattuale garantito, in quanto l'Università non si impegna a produrre un quantitativo annuo minimo garantito di ogni tipologia di rifiuto**. Infatti, le quantità annue effettive prodotte per ogni tipologia di rifiuto dipenderanno dalla concreta capacità produttiva di ogni singola struttura universitaria.

Per completezza, si riporta all'art. 2 l'elenco delle varie strutture dell'Università ad oggi produttrici di rifiuti radioattivi, precisando fin d'ora che nel caso in cui altri laboratori iniziassero la produzione in corso di contratto e/o si dovessero verificare spostamenti dei laboratori, l'Appaltatore dovrà assicurare copertura anche per le nuove esigenze.

TITOLO I: INDICAZIONI GENERALI DELL'APPALTO

ART. 1 - NORME DI APPALTO.

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati:

- a) dal D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (*Codice dei contratti pubblici*, come modificato dal D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017);
- b) dal D.lgs. n. 157 del 6 settembre 2011 (*“Codice della leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”*);
- c) dalla Legge n. 168/1989 (*“Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”*);
- d) dal D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 n. 81 (*“Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori”*);
- e) dalle norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D. n. 827/24, in quanto applicabili alla presente gara;
- f) dal D.M. 30 gennaio 2015 (*“Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”*);
- g) dal D.P.R. n. 445/2000 (*“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”*);
- h) dal *“Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna”*, emanato con D.R. n. 1693 del 29.12.2015 e s.m.i. (R.A.F.C.);

i) dalla normativa di settore, in particolare:

-dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili;

-dal decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2003, n. 368 recante *“Disposizioni urgenti per la raccolta lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza dei rifiuti radioattivi?”*;

-dal decreto legislativo n. 45/2014 con cui è stata recepita in Italia la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;

-dal decreto 7 agosto 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico *“Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45”* che stabilisce una nuova classificazione dei rifiuti radioattivi, sostituendo quella di cui alla Guida Tecnica n. 26 (1987 – ENEA DISP);

-dal decreto 8 settembre 2017 del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante *“Requisiti di protezione fisica passiva e modalità di redazione dei piani di protezione fisica?”*;

-dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente Capitolato Speciale d'oneri e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella UE ed in Italia o che vengano emanati in corso d'opera anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel presente Capitolato;

l) dalle norme contenute in tutta la documentazione di gara;

m) e, per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del Codice Civile.

L'Appaltatore accetta di raccogliere e conferire i rifiuti ad un idoneo ed autorizzato impianto di stoccaggio e/o smaltimento finale, sollevando in tal modo l'Amministrazione universitaria da ogni e qualsiasi responsabilità di carattere civile e penale.

TITOLO II: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Gli articoli seguenti descrivono le caratteristiche del servizio indicato in premessa.

ART. 2 - STRUTTURE UNIVERSITARIE INTERESSATE AL SERVIZIO.

I laboratori interessati al servizio sono inseriti all'interno dei seguenti Dipartimenti:

<i>DIPARTIMENTO</i>	<i>INDIRIZZO</i>
DISTAL	viale Fanin 44 – 40127 Bologna
DIMES	via San Giacomo 14 – 40126 Bologna
DIMES	via Belmeloro 8 – 40126 Bologna
FABIT	via Irnerio 42 – 40126 Bologna
FABIT	via Selmi 3 – 40126 Bologna
FABIT	via Irnerio 48 – 40126 Bologna
FABIT	via Irnerio 48 – 40126 Bologna
FABIT	via San Donato 15 – 40127 Bologna
DIBINEM	via Irnerio 48 – 40126 Bologna
DIMEVET	via Tolara di Sopra 50 – 40064 Ozzano Emilia (BO)

L'elenco dei laboratori in cui effettuare il servizio è aggiornato alla data del bando: l'Università si riserva di apportare modifiche ed integrazioni, qualora necessarie, e comunicarle con tempestivo preavviso alla ditta aggiudicataria del servizio. Qualora richiesto dall'Appaltatore, l'Università aggiornerà e completerà l'elenco dei laboratori con i nominativi dei responsabili di laboratorio di riferimento, prima dell'inizio del servizio.

ART. 3 - MODALITÀ DI CLASSIFICAZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

3.1 - Classificazione.

I laboratori di cui al precedente art. 2, classificheranno e suddivideranno i rifiuti secondo le seguenti tipologie (*ex* Categoria I e II, ai sensi della Guida Tecnica ENEA n. 26 - 1987, ora classificabili, ai sensi di Tabella 2 Decreto 7 Agosto 2015, come “*Rifiuti radioattivi a vita media molto breve*”, oppure come “*Rifiuti Radioattivi di attività molto bassa*” oppure come “*Rifiuti Radioattivi di bassa attività*”):

1. Rifiuti solidi

1.1. A breve vita media ($T/2 < 75$ gg.)

Rifiuti solidi contaminati da radionuclidi con $T/2 < 75$ giorni. Tra questi ad esempio ^{125}I , ^{32}P . La concentrazione di attività contenuta nei bidoni sarà, in peso lordo, inferiore a 16.5 kBq/gr

1.2. A lunga vita media ($T/2 > 75$ gg.)

Rifiuti solidi contaminati da radionuclidi con $T/2 > 75$ giorni. L'attività totale contenuta nei bidoni sarà:

$$^3\text{H} \leq 160\text{MBq}$$

$$^{14}\text{C} \leq 9.25\text{ MBq}$$

Altri radionuclidi beta emettitori (es. ^{35}S , ^{45}Ca) $\leq 160\text{MBq}$

2. Rifiuti Liquidi

2.1. A breve vita media ($T/2 < 75$ gg.)

Rifiuti liquidi contaminati da radionuclidi con $T/2 < 75$ giorni. Tra questi ad esempio ¹²⁵I, ³²P. La concentrazione di attività contenuta nei bidoni sarà inferiore a 16.5 kBq/Litro.

2.2. A lunga vita media ($T/2 > 75$ gg.)

Rifiuti liquidi organici contaminati da radionuclidi in soluzione acquosa con COD (Chemical Oxygen Demand) compreso tra $2 \cdot 10^4$ mg/Litro e $5 \cdot 10^5$ mg/Litro. La concentrazione di attività contenuta nei bidoni sarà:

$${}^3\text{H} < 15 \text{ MBq}$$

$${}^{14}\text{C} < 7.41 \text{ MBq}$$

Altri radionuclidi beta emettitori (es. ³⁵S, ⁴⁵Ca) $\leq 160 \text{ MBq}$

3. Rifiuti Misti

3.1. A lunga vita media ($T/2 > 75$ gg.)

Rifiuti contaminati da radionuclidi, contenuti all'interno di bottigliette, provette, vials e flaconi (solido + liquido con COD compreso tra $2 \cdot 10^4$ mg/Litro e $5 \cdot 10^5$ mg/Litro).

La concentrazione di attività contenuta nei bidoni sarà:

$${}^3\text{H} < 15 \text{ MBq}$$

$${}^{14}\text{C} < 7.41 \text{ MBq}$$

3.2 – Confezionamento.

Si indicano di seguito le modalità di confezionamento che le Strutture produttrici si impegnano ad osservare:

1. Rifiuti solidi

I rifiuti solidi saranno confezionati nei bidoni descritti all'art. 5 punto1, lettera a).

I sacchi interni saranno sigillati con apposita fascetta o con nastro adesivo e contrassegnati in modo indelebile dal Responsabile di Laboratorio. Nei suddetti fusti andranno raccolti unicamente i rifiuti solidi contenenti e/o potenzialmente contaminati da un unico radionuclide, che dovrà essere dichiarato, così come dovrà essere dichiarata l'attività del nuclide contenuta nel fusto. Gli oggetti taglienti e acuminati saranno protetti in contenitori rigidi prima dell'inserimento nel sacco di politene.

2. Rifiuti liquidi

I rifiuti liquidi saranno confezionati nei bidoni descritti all'art. 5 punto1, lettera b).

I sacchi interni saranno sigillati con apposita fascetta o con nastro adesivo e saranno contrassegnati in modo indelebile dal Responsabile di Laboratorio, che dovrà inoltre assicurare l'assenza di contaminazione esterna del contenitore. Nei suddetti contenitori saranno raccolti unicamente rifiuti liquidi dello stesso radionuclide, che dovrà essere dichiarato, così come dovrà essere dichiarata

l'attività del nuclide contenuta nel fusto. I contenitori non conterranno parti solide (es. puntali, provette, tappi).

3. Rifiuti misti (per es., vials)

Per evitare laboriose e pericolose operazioni di unione di aliquote di liquidi, si conferiranno rifiuti misti la cui parte liquida sarà contenuta in bottigliette, vials, o altri contenitori chiusi.

I rifiuti misti saranno confezionati nei bidoni descritti all'art.5 punto1, lettera c).

I sacchi interni saranno sigillati con apposita fascetta o con nastro adesivo e saranno contrassegnati in modo indelebile dal Responsabile di Laboratorio. I contenitori non saranno contaminati esternamente.

I rifiuti che presentino rischi di ordine infettivo saranno preventivamente sottoposti ad adeguati trattamenti di disinfezione o sterilizzazione.

I rifiuti prodotti non subiranno manipolazioni di nessuna natura da parte delle strutture universitarie, in particolare:

- saranno ispezionabili;
- non subiranno processi di macinazione e/o compattamento;
- i rifiuti liquidi non saranno sottoposti ad alcun processo di solidificazione.

Al fine di consentire l'organizzazione di tutte le misure di sicurezza necessarie durante il trasporto, la detenzione e il trattamento dei rifiuti, i laboratori produttori indicheranno, sugli appositi moduli forniti dall'Appaltatore, la natura chimica e la pericolosità del contenuto dei fusti.

Ciascun contenitore, una volta pieno, sarà chiuso con gli appositi dispositivi.

Su di esso, da parte del personale dell'Appaltatore prima del caricamento del bidone sul mezzo atto al trasporto e sulla base delle dichiarazioni del Responsabile del Laboratorio circa il contenuto, sarà apposta l'etichetta di cui all'art.5, punto 1 indicante, ai sensi del regolamento ADR, la tipologia di collo ed i relativi codici UN e/o categorie.

3.3 – Conferimento.

Le Strutture produttrici compileranno, su modulo fornito dall'Appaltatore e per ogni collo, un "foglio contenitore" in cui saranno specificatamente indicati:

- laboratorio e relativo responsabile;
- la natura del rifiuto (tipo di isotopo e stato fisico);
- il peso;
- l'attività totale di nuclide contenuta nel fusto;
- l'eventuale ulteriore pericolo associato al rifiuto (es. chimico, biologico);
- la data di conferimento.

Tale documento, firmato dagli incaricati delle parti (per l'Università, il responsabile di laboratorio), dovrà assolvere alle seguenti funzioni:

1. foglio di carico, che assolve alle finalità proprie di un documento di trasporto;
2. attestato di manleva che, al più tardi, dovrà essere allegato alla fattura;
3. documento di scarico ai fini del D.lgs. n. 230/1995 e s.m.i.

ART. 4 - TIPOLOGIE DI RIFIUTI E QUANTITATIVI ANNUI PREVISTI.

Nella tabella seguente sono elencate le tipologie di rifiuti radioattivi e relativa previsione annua di smaltimento. I quantitativi in tabella sono puramente indicativi e **non costituiscono**, per l'Appaltatore, **un minimo contrattuale garantito**, in quanto le quantità annue effettive prodotte per ogni tipologia di rifiuto dipenderanno dalla concreta capacità produttiva di ogni singolo laboratorio:

Classificazione (come da art. 3 presente bando9	Tipologia	Quantitativo annuo presunto (numero fusti)
1.1	Solidi con $T/2 \leq 75$ gg.	1
1.2	Solidi con $T/2 > 75$ gg.	18
2.1	Liquidi con $T/2 \leq 75$ gg	1
2.2	Liquidi con $T/2 > 75$ gg	6
3.1	Misti con $T/2 > 75$ gg	10

ART 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ALLE QUALI DEVE ATTENERSI L'APPALTATORE.

Negli articoli seguenti si indicano le modalità tecniche di esecuzione del servizio: sono dettagliate le modalità di fornitura del materiale di consumo, di raccolta, allontanamento, immagazzinamento, trattamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi dalle quali derivano le modalità di esecuzione del servizio a cui deve attenersi l'Appaltatore.

Ai fini della verifica degli adempimenti contrattuali, come risultanti dal presente Capitolato, il RUP può avvalersi:

- dell'assistenza dei Responsabili dei laboratori nominati dai Direttori dei Dipartimenti in cui sono depositati i rifiuti;
- qualora necessario, dell'esperto qualificato competente;
- del coordinatore gestionale dell'Unità Specialistica di Fisica dell'Ateneo.

Qualora dovessero verificarsi o manifestarsi inadempienze contrattuali e/o ritardi e/o criticità nella fornitura del servizio, sarà compito dei responsabili dei laboratori informare tempestivamente il RUP per le azioni del caso.

5.1. FORNITURA DI CONTENITORI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO.

I contenitori/fusti per i rifiuti radioattivi, che andranno forniti all'Università da parte dell'Appaltatore in numero sufficiente a soddisfare l'esigenza e su richiesta dei Responsabili dei Laboratori, dovranno avere caratteristiche tali da soddisfare e garantire le seguenti funzioni:

- costituire una valida barriera per il contenimento delle sostanze radioattive durante tutte le operazioni di riempimento e successiva movimentazione;
- costituire, se del caso, uno schermo contro le radiazioni;
- garantire la tenuta secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Il contenitore deve essere costruito con materiali di buona qualità compatibili con il contenuto e con il processo di condizionamento prescelto. Le caratteristiche meccaniche devono essere tali da garantire un'adeguata resistenza a urti o cadute che si possano verificare durante la movimentazione e il trasporto. Il contenitore deve, inoltre, fornire una adeguata resistenza alla corrosione della superficie esterna, essere compatibile con il processo di condizionamento relativamente alla superficie interna ed avere una forma tale da facilitare le operazioni di movimentazione al fine di ottimizzare gli spazi disponibili e le attrezzature.

In base alle esigenze delle diverse Strutture Dipartimentali, l'Appaltatore dovrà fornire, con oneri a proprio carico ed entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta:

1. CONTENITORI DI CONFEZIONAMENTO:

- a) **per i rifiuti solidi:** fusti metallici omologati ONU per il trasporto di merci pericolose da 60 litri con inseriti sacchi in politene chiudibili e sigillabili;
- b) **per i rifiuti liquidi:**
 1. fusti metallici omologati ONU per il trasporto di merci pericolose da 60 litri;
 2. tanica di politene ad alta densità da 30 litri con tappo di chiusura;
 3. sacchi di politene neutro sigillato ad una estremità;
 4. materiale assorbente opportunamente posto tra le due pareti, il fondo e il coperchio dei fusti descritti al punto 1.
- c) **per eventuali rifiuti misti (solido + liquido):**
 1. fusti metallici omologati ONU per il trasporto di merci pericolose da 60 litri;
 2. tanica di politene ad alta densità da 30 litri con tappo di chiusura;
 3. sacchi di politene neutro sigillato ad una estremità;
 4. materiale assorbente opportunamente posto tra le due pareti, il fondo e il coperchio dei fusti descritti al punto 1.

2. ETICHETTE *inamovibili* a norma di legge da apporre sui contenitori, atte a riportare i dati significativi riguardanti il Produttore ed il contenuto, nonché classificazione a norma di legge.

L'Appaltatore dovrà assicurare che i contenitori di cui al precedente punto 1 (sia a), b) e c)), ad ogni ciclo di utilizzo, siano nuovi di fabbricazione: è assolutamente vietato il loro riutilizzo.

5.2. - RACCOLTA, MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO.

L'Appaltatore deve provvedere a ritirare i contenitori sia vuoti che pieni presso i laboratori di cui all'art.2 del presente Capitolato. Si specifica che l'Appaltatore sarà individuato anche come "caricatore" ai sensi del D.lgs. n. 286/2005, assumendo la responsabilità tanto della sistemazione delle merci sul veicolo, quanto della violazione rispetto delle norme in materia di massa limite ai sensi degli artt. 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.

L'Appaltatore deve utilizzare propri mezzi forniti delle autorizzazioni previste dalla normativa.

Tali mezzi dovranno essere dotati di adeguati ausili e attrezzature (pianali, "transpallet", carrelli elevatori, ecc.) nonché di numero di operatori adeguato rispetto alla specifica richiesta, nel rispetto delle normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e radioprotezione.

Si rammenta che è a carico dell'aggiudicatario ogni onere, vincolo e quant'altro derivi dal rispetto, oltre alla normativa specifica relativa alla materia del presente bando, anche dei criteri fissati dal regolamento ADR (Accordo Europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada) nel quale i radioattivi sono inclusi nella classe 7.

L'Appaltatore deve ritirare i rifiuti entro 10 (dieci) giorni lavorativi calcolati dal giorno di richiesta effettuata dal responsabile di laboratorio (via e-mail): sarà suo compito comunicare al responsabile del laboratorio il giorno e l'orario del ritiro con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi. In caso di oggettiva impossibilità, per causa non imputabile all'Appaltatore da dimostrare e documentare a cura dello stesso, il ritiro potrà avvenire in via eccezionale appena possibile, sempre che ciò non costituisca violazione della normativa vigente. L'appaltatore si impegna comunque ad avvisare il responsabile di laboratorio con sufficiente anticipo. Resta inteso che in caso di eventi imprevedibili ed eccezionali, debitamente giustificati da parte dell'Ateneo, che rendano necessario un intervento d'urgenza, l'Appaltatore si impegna a dare seguito immediatamente alla richiesta di ritiro dei rifiuti radioattivi.

Durante la presa in consegna ed il trasporto dei rifiuti, l'Appaltatore deve assicurare sempre la presenza di personale qualificato ai sensi dell'art.11 del presente Capitolato, munito di idonei dispositivi di protezione individuale e idonea strumentazione per la misura delle radiazioni (a carico dell'Appaltatore), operante sotto le direttive e la responsabilità dell'Esperto Qualificato dell'Appaltatore.

L'Appaltatore deve effettuare il trasporto dei rifiuti con automezzi e personale idonei e forniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente al momento dello svolgimento del servizio.

L'Appaltatore si impegna ad avviare allo smaltimento i rifiuti radioattivi raccolti nel rispetto della normativa vigente al momento dello svolgimento del servizio.

5.3. - SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE AMMINISTRATIVE.

L'Appaltatore si impegna a fornire e compilare per quanto di competenza, il modulo di cui al punto 3.3. Con il rilascio del predetto modulo, l'Appaltatore si assume la responsabilità di gestione e smaltimento dei fusti ritirati sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità civile e penale.

L'Appaltatore si impegna inoltre a rilasciare contestualmente alla fattura un'attestazione di manleva dei rifiuti conferiti rispetto a quanto dichiarato nel "foglio contenitore" di cui al punto 3.3.

Il mancato rilascio dei documenti sopra indicati, debitamente firmati, comporterà automaticamente la sospensione delle operazioni di liquidazione delle fatture esigibili e non esigibili e successivamente pervenute, fatta salva la facoltà di risoluzione contrattuale.

Si precisa che, nel rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione alle Università, ogni fattura andrà inviata in forma di "fattura elettronica" e dovrà riportare:

- tutti i dati relativi all'intervento (numero del fusto, tipologia nuclide e la quantità del rifiuto smaltito);
- l'indicazione del laboratorio per conto del quale è stato effettuato il servizio;
- dovrà avere allegata la documentazione di cui al precedente punto 3.3.

ART. 6 - ANNULLAMENTO, REVOCA, DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI.

Qualora, durante l'esecuzione dell'appalto si verificasse la revoca, la decadenza o l'annullamento delle autorizzazioni di legge abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto rilasciate dalle competenti autorità all'Appaltatore (sia di carattere amministrativo che relative alla gestione dei rischi da radiazioni ionizzanti), il servizio verrà immediatamente a cessare con conseguente risoluzione di diritto del contratto, senza che ciò possa costituire titolo alcuno per la richiesta di risarcimento dei danni derivanti.

ART. 7 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.

In caso di imprevista e temporanea interruzione (da documentare) dell'attività del/dei soggetti a cui l'Appaltatore conferisce i rifiuti radioattivi ritirati presso l'Università, l'Appaltatore si impegna a reperire a propria cura altri punti di conferimento dei rifiuti, dando immediata e preventiva comunicazione e documentazione degli eventuali nuovi maggiori costi del servizio al RUP. In tal caso l'Università si riserva, secondo propria convenienza, di reperire anche direttamente i punti di smaltimento da utilizzare durante gli eventuali periodi di fermo degli impianti.

Nel caso di sciopero del personale addetto al servizio l'Appaltatore dovrà provvedere al ritiro dei rifiuti il giorno successivo non festivo.

TITOLO III: ONERI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. 8 - ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE.

L'Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente Capitolato.

Deve inoltre provvedere, a propria cura e spese, alle seguenti prestazioni:

- A) prelevare i rifiuti direttamente presso i Laboratori dell'Università elencati nell'art. 2, rispettando quanto descritto nell'articolo 5 punto 2. In particolare deve concordare preventivamente, con il responsabile del laboratorio che ne ha fatto richiesta, il giorno e l'ora del ritiro, che avverrà in presenza del responsabile stesso.
- B) Consegnare all'Università, prima dell'avvio del servizio, copia dei procedimenti autorizzativi in corso di validità rilasciati all'Appaltatore ai sensi della normativa vigente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente bando;
- C) consegnare all'Università, prima dell'avvio del servizio, l'elenco dei mezzi di trasporto che verranno utilizzati e le relative autorizzazioni, rilasciate dall'autorità competente. L'Appaltatore si impegna inoltre a comunicare preventivamente ogni eventuale variazione, rispetto agli elenchi di cui sopra, trasmettendo copia delle relative autorizzazioni.
L'Appaltatore si impegna a provvedere al ritiro dei rifiuti esclusivamente con gli automezzi comunicati all'Università ed in possesso delle autorizzazioni prescritte dalla normativa in materia.
- D) Consegnare all'Università, prima dell'avvio del servizio, copia dei certificati di omologazione ONU dei contenitori per il trasporto dei rifiuti radioattivi di cui all'art. 5 punto 1;
- E) conferire i rifiuti, a propria cura e con piena assunzione di responsabilità, esclusivamente presso impianti di stoccaggio e/o smaltimento muniti di autorizzazione in corso di validità;
- F) provvedere a propria cura e spese alla fornitura di tutti i materiali ed attrezzature necessari al corretto e regolare svolgimento del servizio, in quantità adeguate e sufficienti alle necessità che si evidenzieranno nel corso dell'espletamento del servizio, secondo quanto descritto nell'art. 5 punto 1. In generale, provvedere al momento del ritiro alla contestuale sostituzione dei contenitori ritirati con altrettanti contenitori vuoti della stessa tipologia o comunque provvedervi a propria cura e spese entro e non oltre 24 ore dal ritiro.

Qualora si verificasse un grave disservizio per mancanza o insufficienza di contenitori o altro materiale necessario dal quale derivi ritardo nello smaltimento, accumulo eccessivo o impossibilità di deposito dei rifiuti, l'Università potrà provvedere, previa diffida ad adempiere nel termine di 3 (tre)

giorni dalla messa in mora, ricorrendo ad altra Impresa ed addebitando le relative spese all'Appaltatore mediante trattenuta equivalente sulle fatture in pagamento.

- G) Collaborare ad iniziative informative sul ciclo e gestione dei rifiuti radioattivi qualora richiesta dall'Università.
- H) Comunicare tempestivamente al RUP del contratto nonché ai responsabili dei laboratori di cui all'art. 2, eventuali chiarimenti e istruzioni in ordine alla sopravvenuta emanazione di nuove e/o diverse disposizioni normative in materia o modifiche nella documentazione che comportino nuovi e diversi adempimenti a carico dei laboratori universitari.
- I) Comunicare tempestivamente al RUP del contratto il verificarsi delle seguenti situazioni: revoca, decadenza o annullamento delle autorizzazioni di legge abilitanti allo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto rilasciate dalle autorità competenti.
- L) In caso di sciopero che possa incidere sull'esecuzione del servizio del personale addetto al servizio l'Appaltatore dovrà darne preventiva comunicazione all'Università.
- M) Qualora l'Università si avvalga della facoltà di cui al successivo art. 11, penultimo comma, l'Appaltatore dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta dell'Università, alla sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.
- N) L'Appaltatore si assume le responsabilità civili e penali dal momento della presa in carico dei fusti fino al loro smaltimento; si assume altresì ogni responsabilità in merito ad eventuali danni a persone o cose che possono verificarsi nel corso di svolgimento del servizio.

In caso di inadempienza da parte dell'Appaltatore, si applicheranno le penali previste nello Schema di contratto.

ART. 9 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.

9.1 L'appaltatore deve mettere a disposizione proprio personale da destinare al servizio e deve ottemperare a quanto specificatamente indicato al successivo art. 11 (personale addetto).

9.2 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio del servizio l'Appaltatore deve presentare al RUP, il proprio piano di sicurezza ai fini delle verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dall'art. 26 D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

A tal fine l'Appaltatore dovrà procedere, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 81/2008, in collaborazione con i responsabili della sicurezza dell'Università ad una attenta visita dei locali e dei luoghi oggetto del servizio, ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione ed all'opportuna istruzione ed addestramento del personale adibito al servizio.

9.3 L'Appaltatore deve comunque provvedere, a propria cura e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e del D.lgs n. 230/95 e s.m.i.:

- a garantire, durante l'esecuzione del servizio, la completa sicurezza e l'incolumità delle persone addette;
- ad evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando l'Università da ogni responsabilità.

9.4 Nei 5 (cinque) giorni precedenti l'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà comunicare al RUP l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), le autorizzazioni, la classificazione e data dell'ultima idoneità medica ai sensi del D.L. n. 230/1995 e s. m. i., il piano di formazione del personale, i numeri di posizione INPS e INAIL, nonché il nominativo dei professionisti/consulenti in materia di sicurezza, ovvero del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. n. 81/2008 nonché del Medico addetto alla sorveglianza medica e dell'Esperto Qualificato in Radioprotezione ai sensi del D.L. n. 230/1995 e s.m.i.

Tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale, entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato al RUP del contratto entro 5 (cinque) giorni.

L'Appaltatore dovrà inoltre comunicare al RUP eventuali modifiche dell'idoneità medica ai sensi D.L. n. 230/95 e s.m.i.

9.5 Entro 30 (trenta) giorni dall'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà produrre all'Università copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1 del D.lgs 26 maggio 1997, n. 152 sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro.

Analogamente, l'Appaltatore dovrà provvedere per i nuovi inserimenti di lavoratori entro 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale, come disciplinato dallo schema di contratto che sarà applicata dall'Università a suo insindacabile giudizio.

9.6 L'Appaltatore deve esibire, ad ogni richiesta dell'Università, in originale o copia autentica, estratto del libro unico del lavoro, ai sensi delle norme vigenti.

9.7 L'Appaltatore deve dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

ART. 10 - RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA – IL REFERENTE.

Per la regolare esecuzione l'Appaltatore, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, deve nominare un Referente sempre rintracciabile, attraverso rete di telefonia fissa e mobile, dalle ore 7,00 alle ore 20,00 - incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale dell'Appaltatore stesso.

Il nominativo e i riferimenti del referente dovranno essere comunicati al RUP entro 5 (cinque) giorni prima dell'avvio del servizio.

In caso di emergenze, il Referente dovrà intervenire personalmente, anche con la propria presenza sul posto, entro 3 (tre) ore o diverso termine se concordato con l'Esperto Qualificato dell'Ateneo e con il RUP del contratto.

L'Amministrazione si rivolgerà direttamente al Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dall'Amministrazione dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.

In caso di impedimento del Referente, l'Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia al RUP, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

TITOLO IV: PERSONALE

ART.11 – PERSONALE ADDETTO.

Per adempiere alle prestazioni, l'Appaltatore si avvarrà di proprio personale, regolarmente assunto, o contrattualizzato, od eventualmente socio nel caso in cui l'Appaltatore sia una Società cooperativa di produzione e lavoro, convenientemente esperto e formato, che comprenda e si esprima fluentemente in lingua italiana, operante sotto la **responsabilità** esclusiva dell'Appaltatore medesimo.

Ai sensi del D.lgs. n. 230/95 e s. m. i., il suddetto personale deve essere classificato "lavoratore esposto" e deve essere sottoposto, a cura dell'impresa, alla sorveglianza fisica e medica di radioprotezione, con esito positivo di idoneità alle visite mediche periodiche da parte del medico addetto alla sorveglianza medica di radioprotezione.

Tutto il personale adibito al servizio dovrà essere sottoposto, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, a tutte le vaccinazioni, controlli e visite sanitarie previste dalla normativa di settore e dovrà risultare, per

tutta la durata del servizio, in possesso della prescritta documentazione sanitaria prevista dalle norme vigenti in materia.

L'Università potrà richiedere la sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

In caso di inadempienze da parte dell'impresa si applicheranno le disposizioni di cui agli artt 12 e 14 dello Schema di contratto.